

PEUGEOT SCOOTERS ASSISTANCE



MAPFRE | ASSISTANCE



PEUGEOT
SCOOTERS



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PEUGEOT SCOOTER ASSISTANCE

NOTA INFORMATIVA.....	3
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI.....	6
Articolo 2. DEFINIZIONI	6
Articolo 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7
Articolo 4. PRESTAZIONI FORNITE, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.....	7
4.1.a) SOCCORSO STRADALE: TRAINO	
4.1.b) DEPANNAGE IN ITALIA	
4.1.c) RIENTRO DEI PASSEGGERI/ PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	
Articolo 5. ESCLUSIONI.....	8
Articolo 6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	9
Articolo 7. RIMBORSO DELLE SOMME PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE	10
Articolo 8. ESTENSIONE TERRITORIALE.....	10
Articolo 10. ATTIVAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ASSICURATI.....	10
Articolo 11. PREMIO E PAGAMENTO DEL PREMIO	10
Articolo 12. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI.....	11
Articolo 13. ALTRE ASSICURAZIONI	11
Articolo 14. DIRITTO DI SURROGAZIONE	11
Articolo 15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.....	11
Articolo 17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	11
Articolo 18. PRESCRIZIONE	11
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA.....	12

NOTA INFORMATIVA

La presente nota informativa è redatta nel rispetto del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (il "Codice delle Assicurazioni") e dei provvedimenti dell'IVASS ed ha valore e scopo informativi relativamente all'impresa di assicurazioni ed al contenuto del contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il presente contratto è concluso con la sede secondaria di MAPFRE Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., sita in Milano, via San Martino 7 - 20122, Partita IVA 02114590025, e sede operativa in Verrone (Biella), Strada Trossi, n. 66 – 13871

MAPFRE Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (in seguito "Mapfre Asistencia") ha sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52 - 28222 Majadahonda. E' autorizzata, con provvedimento del Ministerio de Economía y Hacienda del 31 Ottobre 1989, ad operare nel ramo 18 "Asistencia" ed ha riserve integre in Spagna (che è Stato membro dell'Unione Europea). Il controllo dell'attività assicuratrice di MAPFRE Asistencia S.A. compete al Regno di Spagna, attraverso il Ministerio de Economía y Hacienda, ed in particolare alla Dirección General de Seguros.

MAPFRE Asistencia S.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento, è regolarmente iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00042, ed ha codice IVASS D840R.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge applicabile

Al presente contratto si applica la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto potranno essere rivolti a Mapfre Asistencia presso la sua sede operativa sita in Verrone (BI) – Strada Trossi 66 – 13871 e, qualora non sia stata fornita risposta entro il termine di 45 giorni o se la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma. I reclami potranno essere rivolti direttamente all'IVASS in caso di inosservanza da parte di Mapfre Asistencia delle disposizioni relative alla commercializzazione a distanza dei servizi assicurativi di cui al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, diversi dal diritto al pagamento del premio, si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952 c.c. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui i diritti possono essere esercitati.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente nota informativa relativa al trattamento dei dati personali è redatta nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs.n. 196 del 30.06.2003 (Codice sulla protezione dei dati personali)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati ha il fine di consentire a Mapfre Asistencia l'espletamento dell'attività inerente la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e la gestione e liquidazione dei sinistri rientrante nell'esercizio dell'assicurazione cui Mapfre Asistencia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è realizzato in ottemperanza al codice sulla protezione dei dati personali, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, del codice sulla protezione dei dati personali, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione, conservazione, cancellazione e distruzione di dati.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è:

- a. necessario per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
- b. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto, nonché per la liquidazione del sinistro;
- c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione, di promozione commerciale di prodotti e servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi già ricevuti.

Il consenso per il trattamento dei dati non è richiesto nei casi previsti dall'art. 24 del codice sulla protezione dei dati personali.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'Assicurato di conferire i dati personali nei casi di cui al precedente punto 3.a e 3.b comporta l'impossibilità di concludere od eseguire il relativo contratto di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.i.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati da Mapfre Asistencia a:

- a. soggetti determinati, incaricati da Mapfre Asistencia della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- b. ad organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, all'IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, consap, Ici, commissione di vigilanza sui fondi pensione, unità di Informazione Finanziaria istituita presso la banca d'Italia, Motorizzazione civile, casellario centrale infortuni, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a) per obbligo di legge;
- c. ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate a Mapfre Asistencia, in Italia, nell'unione Europea o all'estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del codice sulla protezione dei dati personali il Contraente e l'Assicurato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Mapfre Asistencia. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Generale domiciliato per l'incarico presso Mapfre Asistencia, Strada Trossi 66 – 13871 VERRONE (BI).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se il Contraente o l'Assicurato acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte di Mapfre Asistencia di attività di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti assicurativi e di quelli delle altre società del gruppo di appartenenza.

A tale fine, Mapfre Asistencia precisa che tali dati potranno essere comunicati a altre società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Se l'Assicurato acconsente, i dati personali che lo riguardano potranno essere utilizzati anche dal Contraente per finalità di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti e servizi.

Il mancato consenso da parte del Contraente o dell'Assicurato al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con Mapfre Asistencia.



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PEUGEOT SCOOTERS ASSISTANCE

Al rapporto assicurativo si applicano le condizioni generali di Polizza, le quali prevarranno anche in caso di difformità tra queste e quanto sotto riportato in estratto. Le condizioni generali di Polizza sono a disposizione degli Assicurati presso MAPFRE ASISTENCIA (Strada Trossi n. 66 - 13871 VERRONE (BI) e presso il Contraente PEUGEOT MOTOCYCLES ITALIA S.p.A. - via Gallarate 199, 20151 Milano.

Si porta all'attenzione degli Assicurati che per fruire della copertura di cui alla Polizza Peugeot Scooters Assistance occorre comporre il seguente n° verde: 800156590 o il n° +39 015 2559608 o inviare un fax al n° +39 015 2559604.

Articolo 2. DEFINIZIONI

I termini adoperati nelle condizioni generali di seguito indicate devono essere intesi esclusivamente secondo il significato risultante dalle definizioni qui precisate:

- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.
- **Assicuratore o Compagnia:** l'impresa assicuratrice Mapfre Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.. con sede legale in Carretera de Pozuelo n° 52 - 28222 Majadahonda, Sede Secondaria in Milano, Via San Martino 7 (20122) e sede operativa in Verrone (Biella), Strada Trossi, n. 66 - 13871, la quale, in qualità di assicuratore, assume la copertura dei rischi oggetto del contratto in conformità alle condizioni generali e, ove esistenti, alle condizioni Particolari di Polizza.
- **Assicurazione o Contratto:** il contratto di assicurazione.
- **Assistenza:** aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
- **Certificato Assicurativo:** documento rilasciato dalla Compagnia ad ogni Assicurato in caso di estensione all'Assicurato della copertura assicurativa derivante da una convenzione collettiva di assicurazione che prova la stipulazione dell'assicurazione a suo favore.
- **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto con la Compagnia e si obbliga a pagare il premio pattuito. Il Contraente può stipulare il contratto in proprio, nel qual caso assume anche la figura di Assicurato, o a favore di un terzo o di una pluralità di persone. Per la presente Polizza il Contraente è Peugeot Motocycles Italia S.p.A. - via Gallarate 199, 20151 Milano.
- **Convenzione Collettiva di Assicurazione:** contratto con il quale il Contraente stipula l'assicurazione a favore di una pluralità di persone. In tal caso la qualità di Assicurato è assunta solo dai soggetti indicati dal Contraente e resi noti alla compagnia nel rispetto di quanto previsto nel contratto.
- **Cose:** oggetti materiali e/o animali.
- **Estero:** Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
- **Guasto:** danno meccanico improvviso e imprevisto subito dagli organi del Veicolo che comporti il fermo dello stesso.
- **Indennizzo:** somma erogata dalla Compagnia in caso di sinistro.

- **Italia:** il territorio della Repubblica Italiana ed i territori dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- **Mapfre Assistance:** il marchio che identifica Mapfre Asistencia S.A.
- **Massimale:** somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Compagnia risponde per ogni sinistro o per ogni specifica prestazione.
- **Parti:** il Contraente e la Compagnia.
- **Polizza:** documento che prova l'Assicurazione recante le condizioni regolatrici dell'Assicurazione. Formano parte integrante della Polizza le condizioni generali e, ove esistenti, quelle Particolari, così come i supplementi o le Appendici allegate alla stessa per integrarla o modificarla.
- **Premio (i):** somma di denaro dovuta dal contraente alla compagnia a corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Premio Unico:** premio dovuto dal Contraente alla Compagnia in unica soluzione per l'intero periodo di copertura assicurativa.
- **Prestazione:** l'aiuto in natura che viene fornito all'Assicurato in caso di sinistro.
- **Residenza:** luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato.
- **Rischio:** evento futuro ed incerto suscettibile di generare un sinistro.
- **Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito rientrante tra quelli definiti nella Polizza, che renda il veicolo inutilizzabile o indisponibile e che quindi determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato.
- **Struttura Organizzativa:** la struttura di Mapfre Asistencia S.A. avente sede operativa in Strada Trossi 66, 13871 Verrone (Biella) che provvede, su incarico della compagnia, al contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste dal contratto.
- **Surrogazione:** diritto della Compagnia di agire in base all'art 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili per il recupero di quanto corrisposto in conseguenza del contratto.
- **Veicolo (i):** ciclomotori, motocicli e quadricicli nuovi di marca Peugeot ad uso privato di cilindrata fino a 600cc (compresi), acquistati presso un punto della rete di vendita ufficiale Peugeot in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Stato della Città di Vaticano), immatricolati in Italia, i cui dati siano stati previamente comunicati all'Assicuratore.

Articolo 3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 L'Assicurazione è stipulata dal Contraente in favore dei proprietari od utilizzatori di Veicoli segnalati dal Contraente e copre l'Assicurato, il conducente del Veicolo nonché le persone a bordo dello stesso al momento del verificarsi del sinistro alle condizioni e nei limiti di seguito specificati.

3.2 La Compagnia si impegna a fornire, tramite la Struttura Organizzativa, le prestazioni specificate all'art. 4 qualora a seguito di Sinistro risulti impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali, sempre che sia stato corrisposto il relativo Premio.

Articolo 4. PRESTAZIONI FORNITE, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

4.1 La Compagnia si impegna ad eseguire le prestazioni appresso specificate nei punti da 4.1.a) a 4.1.c), alle condizioni e con i limiti ivi indicati:

4.1.a) Soccorso stradale con estensione territoriale per l'Italia e per l'Estero

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, il conducente dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare all'Assicurato un mezzo di soccorso stradale per il traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo, alla più vicina officina autorizzata Peugeot.

Nel caso in cui l'Assicurato desideri trainare il Veicolo presso un'officina Peugeot a sua scelta, l'Assicuratore terrà a proprio carico i costi del soccorso stradale entro i 20 km (andata e ritorno) dal luogo di fermo. Le spese eccedenti i 20 km resteranno a carico dell'Assicurato, previo accordo con il fornitore, che comunicherà all'Assicurato le tariffe chilometriche applicate.

A seguito di soccorso stradale, in caso di chiusura dell'officina di destinazione, le spese di custodia saranno a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 2 giorni. Le spese eccedenti i 2 giorni saranno a carico dell'Assicurato.

4.1.b) Depannage/Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di Guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove l'evento si è verificato e la invierà sul luogo.

Qualora l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo procederà al traino nel rispetto di quanto previsto dalla prestazione di Soccorso stradale.

Esclusioni

Restano esclusi:

- gli immobilizzi del veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo (in cui non sia pregiudicato l'utilizzo del veicolo) effettuate dalla casa costruttrice;
- gli immobilizzi provocati da mancanza/errato rifornimento di carburante, le forature, la perdita/rottura delle chiavi, batteria scarica e incidenti stradali;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il soccorso stradale, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

4.1.c) Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

(prestazione erogabile ad oltre 100 Km dalla residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo rimanga immobilizzato per oltre 36 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal punto di assistenza autorizzato Peugeot ove è ricoverato il Veicolo, la Struttura Organizzativa stessa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (1ª classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica) per raggiungere il luogo di destinazione, o di Residenza. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (Assicurato e trasportati).

4.2 È inteso che qualsivoglia prestazione prevista nei punti da 4.1.a) a 4.1.c) del presente articolo dovrà essere previamente autorizzata dalla Struttura Organizzativa e che in mancanza le spese sostenute dall'Assicurato non saranno rimborsate dalla Compagnia.

4.3 In caso di prestazioni non fruite o fruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Compagnia non è tenuta a fornire alcunché in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quanto non fruito dall'Assicurato.

Articolo 5. ESCLUSIONI

5.1 Ferme restando le esclusioni e le limitazioni previste al precedente art. 4, l'Assicurazione non è operante per eventi prodotti o provocati da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente autorizzato, dal compimento o dalla partecipazione in atti delittuosi, o da azioni dolose, di grave negligenza o imprudenza o da condotta temeraria.
- fenomeni naturali di carattere straordinario come inondazioni, terremoti, smottamenti, frane, eruzioni vulcaniche, tempeste e in generale qualsiasi fenomeno atmosferico, meteorologico, sismico o geologico di carattere straordinario;
- terrorismo, rivolte o tumulti popolari; atti delle Forze Armate o Corpi di Sicurezza in tempo di pace; guerre dichiarate o meno, e qualsiasi conflitto o intervento internazionale con uso della forza o coazione;

- fenomeni di trasmutazione dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - conducente del Veicolo, il quale:
 - 1) si trovi in stato d'alienazione mentale o sia sottoposto a trattamento psichiatrico, sia in stato d'ubriachezza o sotto l'effetto di bevande alcoliche, droghe, sostanze tossiche o stupefacenti o di farmaci che non consentano la guida. Si intende che il conducente sia sotto l'effetto di bevande alcoliche quando il livello di alcol nel sangue sia superiore a quello autorizzato dalla legge del Paese dove si verifica il fatto;
 - 2) sia sprovvisto della patente o della licenza corrispondente alla categoria del Veicolo o che guidi nonostante il loro annullamento, sospensione o ritiro;
 - sottrazione illegittima del Veicolo;
 - Assicurato o conducente autorizzato che violino le disposizioni regolamentari in quanto a requisiti e numero di persone trasportate, peso o misura delle cose o animali che possono essere trasportati o modo di disporli, sempre che la violazione sia stata determinante nell'incidente o fatto causante il sinistro;
 - mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei veicoli e l'assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
 - partecipazione dell'Assicurato o del conducente a gare, scommesse, sfide o liti, salvo per queste ultime, in caso di legittima difesa o necessità;
 - trasporto di carburanti, essenze minerali o altre sostanze infiammabili, esplosive o tossiche trasportate nel Veicolo, sempre che ciò sia stato determinante nel fatto causante il sinistro;
 - salvo che siano espressamente pattuite tra le Parti e sia stato pagato il sovra premio corrispondente, sono altresì escluse le prestazioni conseguenti ad eventi che si producono per:
 - la partecipazione del Veicolo a gare, pratiche sportive o prove preparatorie o allenamenti;
 - la pratica dei seguenti sport: motociclismo in qualsiasi delle loro modalità;
 - la partecipazione a gare o tornei organizzati da federazioni sportive od organismi simili.
- Oltre alle precedenti esclusioni, non sono oggetto di copertura assicurativa, le seguenti prestazioni:
- i servizi che l'Assicurato ha disposto di sua iniziativa, senza previa comunicazione o senza il consenso della Compagnia, salvo in caso di necessità urgente. In questo caso l'Assicurato dovrà presentare alla Compagnia i documenti giustificativi e le fatture originali;
 - quelle derivate da malattie o stati patologici prodotti dall'assunzione volontaria di alcol, droghe, sostanze tossiche, narcotici o medicinali acquisiti senza prescrizione medica, così come di qualsiasi tipo di malattia mentale o squilibri psichici;
 - quelle resesi necessarie a causa della rinuncia o del ritardo, da parte dell'Assicurato, nell'accettare le prestazioni proposte dalla Compagnia;
 - le assistenze o rimborsi corrispondenti a fatti occorsi durante un viaggio iniziato prima dell'entrata in vigore dell'Assicurazione;
 - le spese per l'accesso al Veicolo;
 - il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo;
 - la sostituzione di pneumatici o la riparazione di pneumatici.

5.2 La Compagnia è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nella Polizza.

Articolo 6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

6.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 c.c. in caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro, richiedere alla Struttura Organizzativa l'assistenza necessaria, contattando il numero verde **800.156590** o il numero tel. **+39 015 2559608** o inviando un fax al numero **+39 015 2559604** e comunicando i seguenti dati identificativi:

- Cognome e nome;
- Indirizzo del luogo dove si trova e recapito telefonico;
- Data di decorrenza e scadenza del Certificato Assicurativo;
- Modello e targa del Veicolo;
- Prestazione di cui necessita.

6.2 L'Assicurato è tenuto a:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza;
- fornire alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del sinistro oltre alle informazioni complementari che la stessa dovesse richiedere;
- presentare i documenti (denunce, certificati, fatture, ricevute fiscali, ecc...) che giustificano sia il verificarsi dei sinistri coperti dalla Polizza sia le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- collaborare per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del sinistro.

6.3 L'Assicurato è obbligato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1914 e 1915 c.c ad impiegare i mezzi di cui dispone per ridurre le conseguenze del sinistro. Le spese originarie da tale adempimento, sempre che non siano inopportune o sproporzionate ai beni salvati, saranno a carico della Compagnia fino al limite fissato nella Polizza; in mancanza di tale limite la Compagnia indennizzerà le spese effettivamente originarie, il cui importo non potrà comunque superare i limiti massimi stabiliti per i vari tipi di prestazione.

6.4 L'Assicurato che dolosamente non adempie i predetti obblighi perde il diritto all'indennizzo o alla prestazione; se l'Assicurato omette colposamente di adempierli, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 7. RIMBORSO DELLE SOMME PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE

7.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.2 e dall'art. 5 della presente polizza la Compagnia garantisce di adempiere al rimborso delle somme già anticipate dall'Assicurato per le prestazioni di cui all'art.4 mediante bonifico bancario con valuta fissa e compensata, previo accertamento e verifica di tutti gli scontrini o ricevute fiscali o comunque prove di pagamento.

7.2 La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle somme da essa erogate o il rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovuti in base a quanto previsto dalla presente Polizza o dalla legge.

Articolo 8. ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo che non sia diversamente previsto, l'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia e all'Estero, come sopra definiti.

Articolo 10. ATTIVAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ASSICURATI

10.1 L'Assicurazione in favore degli Assicurati decorrerà a far data dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, indicata sul libretto di circolazione dello stesso, purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente Polizza, avrà durata 2 anni e non sarà passibile di rinnovo automatico. [...]

10.4 In caso di Sinistro denunciato che comporti l'impossibilità di utilizzare il Veicolo per oltre 90 giorni, è ferma la facoltà della Compagnia di sospendere, l'ulteriore copertura assicurativa dell'Assicurato, previa sua accettazione scritta, rimborsando lo stesso della parte di Premio relativa al Veicolo in proporzione alla durata della copertura assicurativa non fruita.

Articolo 11. PREMIO E PAGAMENTO DEL PREMIO

[...]

11.3 È inteso che in caso di mancato pagamento del corrispettivo convenuto all'art. 11.1, ferma restando ogni altra facoltà della Compagnia,

la copertura assicurativa relativa ai Veicoli per i quali non è stato versato il Premio resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente effettua il pagamento dovuto. In ogni caso, se il pagamento non avviene prima che si verifichi il sinistro, la Compagnia potrà non eseguire le prestazioni assicurative convenute con la presente Polizza e in tal caso ne darà immediata comunicazione all'Assicurato.

Articolo 12. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Articolo 13. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione presso altri assicuratori di altre polizze, stipulate separatamente e concernenti il medesimo rischio della presente (art. 1910 c.c.). Se tale comunicazione viene omessa dolosamente la Compagnia non è obbligata ad eseguire la prestazione assicurativa. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). Nel caso di coassicurazione la Compagnia è obbligata a eseguire la prestazione assicurativa in favore dell'Assicurato in proporzione alla quota di competenza.

Articolo 14. DIRITTO DI SURROGAZIONE

14.1 La Compagnia, una volta effettuate le prestazioni, potrà esercitare i diritti e le azioni che, in ragione del sinistro, spettano al Contraente o all'Assicurato nei confronti dei terzi responsabili, fino al loro limite, restando inteso che tale diritto non potrà essere esercitato in pregiudizio del Contraente e dell'Assicurato.

14.2 Qualora la Compagnia non possa valersi del diritto di Surrogazione o sia limitata nell'esercizio di tale diritto per atti od omissioni del Contraente o dell'Assicurato, costoro risponderanno dei danni per ciò patiti dalla Compagnia.

14.3 Salvo il caso di dolo, la Compagnia non avrà diritto di Surrogazione, qualora il danno sia causato dai soggetti indicati nell'art. 1916 c.c. (figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini conviventi con l'Assicurato o da domestici).

Articolo 15. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

15.1 Le comunicazioni della Compagnia all'Assicurato si considerano valide se consegnate personalmente o se dirette alla sua Residenza così come comunicata alla Compagnia all'atto di attivazione dell'Assicurazione. [...]

15.3 Salvo quanto previsto all'art. 6.1, le comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Compagnia devono essere inviate alla sede operativa della Compagnia sita in Verrone (Biella), Strada Trossi, n. 66 – 13871 (fax +39 015 2559604) o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Compagnia. [...]

Articolo 17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al Contratto si applica la legge italiana.

17.2 Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Compagnia e il Contraente in relazione al Contratto, alla sua interpretazione, esecuzione, o inadempimento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano mentre per le controversie tra la Compagnia e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

Articolo 18. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalla Polizza, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono nel termine di due anni ai sensi dell'art. 2952 c.c. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui i diritti possono essere esercitati. [...]



COME RICHIEDERE L'ASSISTENZA STRADALE 24 ORE SU 24

La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla centrale operativa entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, telefonando al numero verde sotto indicato.

PEUGEOT 800 156 590

oppure chiamando il n: +39 (0)15 2559608
o in alternativa inviando un fax al n: +39 0152559604

Assistenza stradale 24h 2 Anni compresa nel prezzo
Rinnovabile sino al 5° anno a carico del cliente

Servizio Clienti Lun/Ven 09.00/18.00

In ogni caso Le chiediamo di indicare sempre con precisione:

- Cognome e Nome
- Modello veicolo
- Indirizzo e recapito
- Numero di telaio del veicolo
- Data di decorrenza e scadenza del Programma
- Prestazione richiesta

Attenzione:

farsi rilasciare dall'operatore numero di autorizzazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

www.peugeot scooters.it

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
Sede legale: Carretera de Pozuelo nº 52- 28222 Majadahonda (SPAIN) - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.806, General 8484, Sección 3.a del Libro de Sociedades, Folio 95, Hoja n.º 89760-2, Inscrición 1.a - C.I.F. A-79194148; **Sede Secondaria in Italia:** Via San Martino n. 7 - 20122 Milano MI - Registro imprese, Codice Fiscale e P. Iva 02114590025 - R.E.A. MI - 1816976; **Sede Operativa:** Strada Trossi 66 - 13871 Verro-ne BI - P.IVA 02114590025 - R.E.A. BI - 181194 Tel. 015 2559700 - Fax 015 2559604 - www.mapfreasistencia.com - info@mapfreasistencia.it



MAPFRE | ASSISTANCE